



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO PER CENTRO SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE - SIC

*Emanato con Decreto 30 novembre 1998, n. 132
Ultime modifiche emanate con Decreto 27 marzo 2013, n. 353
Entrate in vigore il 12 aprile 2013*



**CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI SERVIZI SISTEMI
INFORMATIVI E COMUNICAZIONE – SIC**

Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia

Tel. +39 0332-21 9500; Fax +39 0332-21 9509

Email: direttore.sic@uninsubria.it - PEC: sic@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it/web/sic

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piano IV
Ufficio 4.024



**REGOLAMENTO
PER CENTRO SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO – SIBA**

INDICE

Art. 1 - Costituzione e scopi.....	3
Art. 2 - Competenze e funzioni	3
Art. 3 - Risorse.....	3
Art. 4 - Utenti dei servizi.....	4
Art. 5 - Organi del Centro.....	4
Art. 6 - Direttore del Centro.....	4
Art. 7 - Comitato Tecnico Scientifico. Composizione e funzionamento.....	5
Art. 8 - Comitato Tecnico Scientifico. Competenze	5
Art. 9 - Regolamento di servizio	6
Art. 10 - Segretario Amministrativo	6
Art. 11 - Norme comuni sul funzionamento degli organi	6



Art. 1 - Costituzione e scopi

1. Il Centro "Sistemi Informativi e Comunicazione" (in seguito SIC) è istituito a norma degli articoli 58 e seguenti dello Statuto dell'Università degli Studi dell'Insubria.
2. Il SIC è responsabile dei servizi informativi, di telecomunicazione, e comunicazione dell'Ateneo nel rispetto degli indirizzi formulati dagli Organi di governo.
3. Il SIC è unità di gestione ai sensi dell'art. 70 dello Statuto; disciplina la sua organizzazione interna, le sue attività e l'accesso ai servizi dotandosi di un Regolamento di servizio, nel rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e degli altri Regolamenti d'Ateneo.
4. il SIC ha sede in Como; i settori e le attività del SIC sono distribuiti in modo equilibrato tra le due sedi dell'Ateneo.

Art. 2 - Competenze e funzioni

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 il SIC gestisce i sistemi informativi, di telecomunicazione, e comunicazione dell'Ateneo e i relativi servizi per le esigenze della ricerca, della didattica, dell'Amministrazione e degli Organi di governo.
2. Provvede in tale ambito alla stipula di contratti con fornitori esterni per gli acquisti di beni e servizi di interesse generale dell'Ateneo. Su richiesta delle singole strutture fornisce consulenza per gli acquisti da loro programmati.
3. Stabilisce norme standard per la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informativi, sentite le strutture di ricerca interessate, e determina i protocolli per l'autenticazione degli utenti secondo la normativa vigente.
4. È responsabile del rispetto della protezione dei dati personali e della sicurezza dei dati secondo la normativa vigente e nei termini stabiliti dal Regolamento d'Ateneo per l'attuazione del codice in materia di dati personali e dal Regolamento d'Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del d.lgs. 196/2003.
5. È responsabile della gestione tecnica del sito di Ateneo.
6. Organizza corsi per la formazione degli utenti dei servizi. Provvede alla formazione del personale proprio e, su richiesta del Direttore Generale, alla formazione del personale che fa capo ad altre strutture dell'Amministrazione per la fruizione dei servizi di sua competenza.
7. Collabora con il SiBA nel rispetto delle indicazioni di sua competenza.
8. partecipa ad accordi interuniversitari e/o con altri soggetti pubblici e privati, approvati dagli organi di governo dell'Ateneo, per la realizzazione di attività nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 3 - Risorse

1. Il SIC è dotato dell'autonomia amministrativa e gestionale che compete alle Unità di gestione, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità. Utilizza le risorse che gli sono assegnate e risponde della corretta gestione di queste e del raggiungimento degli obiettivi programmati.
2. I mezzi finanziari per il funzionamento del SIC sono costituiti da:
 - a. dotazione di funzionamento
 - b. contributi di Enti pubblici e privati
 - c. quote versate dagli utilizzatori per servizi erogati
 - d. proventi derivanti da prestazioni conto terzi, convenzioni o contratti.



3. L'organico del SIC è determinato dal Direttore Generale in conformità agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, e comprende personale delle aree tecnica e amministrativa.
4. Al SIC è assegnato un Segretario Amministrativo.

Art. 4 - Utenti dei servizi

1. Utilizzano i servizi del SIC gli organi di Governo dell'Ateneo, gli studenti, le strutture didattiche, scientifiche, amministrative e di servizio, ed il personale che ad esse fa capo.
2. Il SIC può fornire servizi a soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste nei Regolamenti o stabilite dagli Organi Accademici.
3. A norma dell'art. 58 dello Statuto il SIC regola le modalità di accesso ai servizi informativi e di comunicazione.

Art. 5 - Organi del Centro

1. Sono organi del Centro
 - a. il Direttore
 - b. il Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 6 - Direttore del Centro

1. A norma dell'art. 59 dello Statuto, il Direttore rappresenta il Centro, ha sede in Como, ne promuove e coordina le attività e gestisce le risorse finanziarie e umane ad esso assegnate nel rispetto degli indirizzi formulati, nell'ambito delle sue competenze, dal Comitato Tecnico Scientifico.
2. Il Direttore è nominato, a norma degli art. 55 comma 1 lettera h e 59 comma 3 dello Statuto, dal Direttore Generale tra il personale dirigente e tecnico-amministrativo di comprovata esperienza gestionale e dotato di competenze tecniche adeguate. In carenza di personale avente tali caratteristiche, le funzioni di Direttore possono essere attribuite, per un periodo non superiore a un anno, anche a personale non tecnico-amministrativo.
3. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato.
4. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, il Direttore in particolare:
 - a. formula proposte per il Comitato Tecnico Scientifico; cura la realizzazione delle politiche e dei programmi approvati dal Comitato Tecnico Scientifico, anche adottando atti che impegnano l'Università all'esterno nei limiti stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità
 - b. è responsabile, in solido con il Segretario Amministrativo, della gestione amministrativa nonché della gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi, inclusa la fase di registrazione contabile, nei limiti delle norme, dei regolamenti vigenti e dei principi statutari del SIC
 - c. è responsabile della gestione del personale assegnato al SIC, nel rispetto delle competenze riservate al Direttore Generale
 - d. è responsabile del patrimonio e delle attrezzature, salvo delega a sub consegnatari a norma del Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità, rimanendo in tal caso responsabile in solido con loro
 - e. coadiuvato dal Segretario Amministrativo, predispone e sottopone all'approvazione del Comitato Tecnico Scientifico la proposta di budget economico e degli investimenti annuale e triennale e gli altri documenti gestionali previsti dal Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità, nonché le Relazioni di accompagnamento
 - f. informa periodicamente il Comitato Tecnico Scientifico sull'andamento gestionale

- g. propone all'approvazione del Comitato Tecnico Scientifico i regolamenti e le tariffe di accesso ai servizi
 - h. provvede alla sottoscrizione dei contratti approvati dal Comitato Tecnico Scientifico e alle spese per le attività istituzionali nei limiti previsti dal Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità
 - i. assume con proprio decreto per motivi di urgenza gli atti di competenza del Comitato Tecnico Scientifico, compresi gli impegni di spesa, quando non risulti possibile procedere tempestivamente alla sua convocazione. Il decreto del Direttore è sottoposto a ratifica del Comitato Tecnico Scientifico nella prima riunione utile che deve tenersi, di norma, non oltre trenta giorni dalla data del decreto stesso.
5. Il Direttore designa un Vice Direttore, con sede in Varese, che viene nominato dal Direttore Generale, dura in carica tre anni ed è confermabile. Assolve alle funzioni del Direttore in caso di suo impedimento o assenza.

Art. 7 - Comitato Tecnico Scientifico. Composizione e funzionamento

1. Fanno parte del Comitato Tecnico Scientifico
 - a. il Rettore o un suo delegato, che convoca le riunioni e le presiede
 - b. un componente per la sede di Como e uno per la sede di Varese designati dal Senato Accademico, in rappresentanza rispettivamente dei Dipartimenti di Como e di Varese, assicurando la pluralità e l'avvicendamento delle afferenze per area disciplinare
 - c. il Direttore del SIC
 - d. Il Direttore Generale dell'Ateneo o un suo delegato
 - e. Il Direttore del SiBA o un suo delegato
 - f. un rappresentante eletto dal personale del SIC al proprio interno
 - g. un rappresentante degli studenti, eletto dai rappresentanti degli studenti negli organi di Governo tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, con mandato biennale, rinnovabile una sola volta.
2. Alle riunioni del Comitato partecipa il Segretario Amministrativo del Centro, in qualità di verbalizzante e senza diritto di voto.
3. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente almeno quattro volte all'anno.

Art. 8 - Comitato Tecnico Scientifico. Competenze

1. Il Comitato Tecnico Scientifico del SIC ha funzioni di promozione, di indirizzo e di controllo circa l'attività del Centro, nel rispetto della distinzione tra funzioni di indirizzo e di gestione.
2. Nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari e delle competenze attribuite agli Organi di governo dell'Ateneo, il Comitato Tecnico Scientifico:
 - a. stabilisce i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati alla struttura e per l'impiego coordinato delle risorse umane e materiali
 - b. approva su relazione del Direttore la proposta di budget economico e degli investimenti annuale e triennale nel rispetto degli indirizzi programmatici, e gli altri documenti gestionali previsti dal Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità
 - c. avanza proposte agli organi di governo dell'Ateneo circa le dotazioni e l'organico
 - d. approva i contratti e le convenzioni con soggetti pubblici e privati
 - e. approva le convenzioni, i contratti e i tariffari per attività conto terzi e la relativa ripartizione dei corrispettivi



- f. autorizza l'assunzione degli impegni che superano i limiti di spesa previsti per il Direttore, entro i valori massimi stabiliti nel Manuale di amministrazione e contabilità
- g. determina i criteri di ripartizione delle spese tra le strutture interessate
- h. approva i regolamenti e le tariffe di accesso ai servizi.

Art. 9 - Regolamento di servizio

1. Il Regolamento di servizio del SIC è approvato dal Comitato Tecnico Scientifico, e disciplina, nel rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e degli altri Regolamenti di Ateneo, nonché delle competenze riservate al Direttore Generale l'organizzazione del SIC e la sua articolazione funzionale, le modalità di accesso ai servizi del SIC, le procedure per la realizzazione delle finalità del SIC.

Art. 10 - Segretario Amministrativo

1. Il Segretario amministrativo è preposto alla gestione amministrativa e di registrazione contabile del SIC secondo gli indirizzi stabiliti dal Direttore e dal Comitato Tecnico Scientifico e nel rispetto delle norme, dei regolamenti e dei principi statutari. Verifica la corretta applicazione delle procedure amministrativo-contabili e assume in solido con il Direttore la responsabilità dei conseguenti atti.
2. In particolare competono al Segretario amministrativo le seguenti funzioni:
 - a. coordina l'attività amministrativa e contabile svolta dal personale addetto alla Segreteria amministrativa
 - b. predispose la documentazione contabile analitica e di sintesi
 - c. partecipa alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico, con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 11 - Norme comuni sul funzionamento degli organi

1. Le riunioni degli organi del SIC si possono svolgere in videoconferenza.
2. I componenti elettivi durano in carica tre anni, ad esclusione dei rappresentanti degli studenti di cui all'art. 7, possono essere rieletti anche immediatamente.
3. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono valide se approvate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
4. A parità di voti prevale quello del Presidente.